

#CONGEDOPARENTALE: COSA CAMBIA

Il decreto legislativo n. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022 ed il collegato messaggio INPS 3066 del 04/08/2022 modificano la previgente normativa in materia di 'congedi parentali'.

È già possibile fruire delle novità nonostante i sistemi informatici INPS non siano ancora stati implementati.

'Arco temporale' congedo indennizzato:

- alla **madre** spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore, fino al dodicesimo anno del bambino (anche in caso di adozione o affidamento).
- al **padre** spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore, fino al dodicesimo anno del bambino (anche in caso di adozione o affidamento).
- **entrambi i genitori** hanno inoltre diritto ad un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi.

Congedo obbligatorio Padre:

10 giorni lavorativi nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto, fino ai 5 mesi successivi alla nascita; in caso di parto plurimo i giorni di congedo sono 20 (si applica anche in caso di decesso perinatale, e per adozioni o affido).

I giorni sono fruibili anche durante il congedo di maternità della madre e sono compatibili con il congedo parentale.

La richiesta del congedo obbligatorio deve avvenire per richiesta scritta al datore di lavoro con preavviso minimo di 5 giorni; l'indennità giornaliera riconosciuta è pari al 100% la retribuzione spettante.

Durata * :

- **Al genitore solo**, sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione. La rinnovata normativa precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio. Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (anche in caso di adozione o affidamento), un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione..

* vengono invece confermati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall'articolo 32 del T.U.

- la **madre** può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita del bambino (anche in caso di adozione o affidamento);

- il **padre** può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita del bambino (anche in caso di adozione o affidamento);

- **entrambi i genitori** possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita del bambino (anche in caso di adozione o affidamento)